



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott. Vincenzo Selmi ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 40026 del ruolo generale per l'anno 2016 trattenuta in
decisione all'udienza del 28.3.2017 e vertente

TRA

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito [REDACTED], Vi [REDACTED]

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA – UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dai dott.ri Alessandra Molfese ed Emilia Principe
funzionari in servizio presso il Ministero convenuto, domiciliato in Roma, via Giorgio
Ribotta 41 presso gli uffici del Ministero convenuto

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato e ritualmente notificato la ricorrente conveniva in giudizio il
Ministero dell'Istruzione della Università e della Ricerca e l'Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio chiedendo accertarsi e dichiararsi il suo diritto al riconoscimento, tanto ai fini
della mobilità che della ricostruzione della carriera, dell'intero servizio di insegnamento
non di ruolo svolto, anteriormente all'assunzione a tempo indeterminato, alle dipendenze
della scuola paritaria secondo quanto indicato nel prospetto contenuto nel ricorso con
conseguente condanna del ministero convenuto all'emanazione degli atti necessari per il
riconoscimento del predetto servizio quale titolo valutabile ai fini della mobilità
attribuendo un punteggio aggiuntivo, da sommarsi quello già riconosciuto alla ricorrente,
di 66 punti o, in via subordinata, di 33 punti.



alla stregua di quanto previsto al punto I-B della tabella) da aggiungersi al punteggio già attribuito alla ricorrente a diverso titolo.

Il ricorso non può invece reputarsi accoglibile per quanto attiene specificamente alla rivendicazione ricollegata alla equiparazione, ai fini dell'espletamento della procedura di mobilità, del servizio pre-ruolo (a prescindere dal suo svolgimento presso istituti pubblici o paritari) a quello di ruolo (con conseguente richiesta di attribuzione di un maggiore punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio prestato, alla stregua di quanto previsto per il servizio di ruolo dal punto I – A della tabella allegata al CCNI).

Trattasi di statuizione, frutto di accordi presi in sede di contrattazione collettiva limitatamente ai titoli di servizio da far valere ai fini della preferenza nell'assegnazione delle sedi nell'ambito della procedura di mobilità oggetto di controversia, che non può ritenersi censurabile nella presente sede giurisdizionale

Le determinazioni prese in proposito dall'autonomia collettiva (nella tabella allegata al CCNI) in ordine al privilegiare (a tale limitato fine) il servizio (quale quello a tempo indeterminato) reso a seguito del superamento di pubblico concorso (quale il servizio di ruolo) realizzano infatti un criterio in senso lato "meritocratico" relativamente al quale non si ravvisa alcun profilo rilevante di violazione di legge o del principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70/CE (non può reputarsi in termini la pronuncia di merito allegata al ricorso, emessa nell'ambito di una diversa fattispecie finalizzata alla valutazione del servizio preruolo ai fini della ricostruzione della carriera e alle conseguenti progressioni relative al trattamento economico del personale).

Tali i motivi della presente decisione.

Il complessivo esito del presente giudizio unitamente alla novità della materia e alla sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti costituiscono motivi per compensare nella misura della metà le spese del giudizio

P. Q. M.

definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della procedura di mobilità di cui all'art. 1, comma 108, l. n. 107/2015 e della formazione della graduatoria 2016/2017, in relazione al servizio di insegnamento preruolo complessivamente prestato a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di un punteggio aggiuntivo di 33 punti (da aggiungersi al punteggio già attribuito a diverso titolo) con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta ad adottare ogni provvedimento connesso e consequenziale.



Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che, previa parziale compensazione nella misura della metà, liquida in complessivi [REDACTED] oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Roma il 28.3.2017

Il Giudice

